

BILANCIO

Le novità per gli investimenti in start up e pmi innovative

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Novità delle start up e pmi innovative

Scopri di più

Nell'ormai lontano 2012, il Legislatore, con l'evidente intento di **sostenere** e **incentivare** la **ricerca** e lo **sviluppo** in tutti i **settori economici**, ha introdotto, a mezzo dell'[articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012](#), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, la figura giuridica della **start up innovativa** che, nella realtà, rappresenta una **"qualificazione"** **ulteriore delle società di capitali**.

Infatti, sono tali le **società di capitali**, comprese le **cooperative**, residenti in **Italia** o in **Unione Europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (a condizione, in questo caso, che abbiano una **sede produttiva o una filiale in Italia**) e che **non risultino quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La società, inoltre, deve risultare **costituita da non più di 60 mesi** e, a decorrere dal secondo anno di attività, deve avere un **totale di produzione annua non superiore** a euro **5.000.000**; inoltre, gli **utili non** devono essere **distribuiti**.

In ragione dello scopo che si è posto il Legislatore, l'**oggetto sociale**, esclusivo o prevalente, deve consistere nello **sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi** ad alto valore **tecnologico**.

La società, inoltre, quasi a garanzia che l'oggetto sociale **non sia enunciato solo sulla carta**, deve possedere almeno **uno** dei seguenti ulteriori requisiti:

1. le **spese in R&S** devono essere almeno pari al **15%** del maggiore valore **fra costo e valore totale** della produzione della società;
2. impiego come **dipendenti** o **collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale **uguale o superiore a 1/3** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca **presso un'Università italiana o straniera**, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da **almeno 3 anni**, **attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati**, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o **superiore a 2/3** della forza lavoro

complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, Regolamento di cui al D.M. 270/2004;

3. sia **titolare** o **depositaria** o **licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una **invenzione industriale, biotecnologica**, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i **programmi per elaboratore**, purché **tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa**.

A fianco delle *start up* innovative come sopra definite, il legislatore, con l'[articolo 4, D.L. 3/2015](#), ha introdotto le c.d. **pmi innovative**, anch'esse società di capitali che, tuttavia, si differenziano dalle prime per dover rispettare **almeno 2** dei seguenti **requisiti**:

1. **volume di spesa** in **ricerca, sviluppo** e innovazione in misura uguale o superiore al **3%** della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della pmi innovativa;
2. impiego come **dipendenti** o **collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a **1/5** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un **dottorato di ricerca presso un'Università italiana** o straniera, oppure in **possesso di laurea** e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di **ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati**, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o **superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva**, di **personale in possesso di laurea magistrale**, ai sensi dell'articolo 3, D.M. 270/2004;
3. **titolarità**, anche quali **depositarie** o **licenziatarie** di almeno una **privativa industriale**, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per **elaboratore originario registrato** presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché **tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa**.

Recentemente, la **L. 162/2024**, rubricata "*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7.11.2024, ha apportato alcune **modifiche** per rendere ancora più attrattivo l'investimento in tali forme societarie che prevedeva già la possibilità di **detrarne una percentuale**.

Nello specifico, l'[articolo 2, L. 162/2024](#), stabilisce che per gli **investimenti** effettuati, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in *start-up* innovative e in pmi innovative (per i quali è riconosciuta **una detrazione**, ai sensi alternativamente dell'[articolo 29-bis, D.L. 179/2012](#) e dell'[articolo 4, comma 9-ter, D.L. 3/2015](#)), **se la detrazione** è di ammontare **superiore all'imposta lorda**, per l'**eccedenza** è riconosciuto un **credito d'imposta**, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi (in diminuzione delle imposte dovute) o in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#). Tale credito d'imposta è fruibile **nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di**

imposta successivi.